



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO
Servizio Patrimonio e Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 28 "DELLE MOTTE DI OGA" - ORDINANZA DI LIMITAZIONE DEL TRAFFICO A SENSO UNICO ALTERNATO, IN COMUNE DI VALDISOTTO (SO).

ORDINANZA N. 94

IL DIRIGENTE

CONSIDERATO che si rende necessario eseguire i lavori di manutenzione straordinaria della pavimentazione sulla strada provinciale n. 28 "delle Motte di Oga", nel tratto dal km 1+300 al km 2+300, in comune di Valdisotto, disposti dalla scrivente Provincia ed affidati, con determinazione n. 1218 del 28 dicembre 2020, alla società Liscidini Costruzioni S.r.L. (P. IVA 00657390142), con sede a Teglio (SO), in via Palazzetta n. 20;

RITENUTO indispensabile, per garantire l'esecuzione dei suddetti lavori, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale, emettere un provvedimento di limitazione del traffico, nelle aree interessate;

SU PROPOSTA conforme del responsabile del servizio Viabilità, al fine di garantire l'assoluta sicurezza della circolazione nel tratto interessato dai lavori di che trattasi;

VISTI gli articoli 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

la circolazione a senso unico alternato sulla strada provinciale n. 28 "delle Motte di Oga", nel tratto dal km 1+300 al km 2+300, in comune di Valdisotto, **dalle ore 8.00 alle ore 18.00, dal giorno 7 giugno 2021 al giorno 28 giugno 2021;**

Il senso unico alternato sarà attuato per tratti limitati, intermedi e successivi di minore lunghezza in base alle esigenze del cantiere.

Nelle giornate di sabato e domenica e anche in caso di festività infrasettimanali, il cantiere dovrà essere rimosso, al fine di ripristinare il doppio senso di marcia, salvo casi particolari inerenti la sicurezza stradale.

È consentito alla ditta esecutrice dei lavori sospendere, per brevi periodi, la circolazione, per l'effettuazione dello scarico del materiale di cantiere o di altre lavorazioni che non possono essere eseguite con la strada aperta al traffico.

Nell'area di cantiere il transito avverrà con limite di velocità di 30 km/h.

L'impresa esecutrice dei lavori osserverà le seguenti prescrizioni:

- porre adeguata segnaletica indicante la temporanea limitazione al transito;
- presegnalare e segnalare la presenza del cantiere nel rispetto delle norme stabilite dal vigente codice della strada (D. Lgs. n. 285/1992) e dal regolamento di esecuzione e di attuazione (D.P.R. n. 495/1992);
- la limitazione del transito a una corsia dovrà essere regolata in base ai flussi veicolari, secondo le esigenze di cantiere e in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495;
- segnalare il cantiere con opportune luci notturne;
- disporre tutti i dispositivi di protezione necessari alla sicurezza della circolazione veicolare e pedonale;
- provvedere all'immediata riapertura della corsia al termine del periodo di chiusura anzidetto;
- in caso di inconvenienti, un incaricato della ditta esecutrice dovrà intervenire tempestivamente per la risoluzione degli stessi;

- la sorveglianza e la manutenzione di tutta la segnaletica sono a carico della società esecutrice.

La società Liscidini Costruzioni S.r.L. terrà la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenirle da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che la ditta esecutrice, Liscidini Costruzioni S.r.L., possa pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 03/06/2021

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005